

**COMUNE DI OSPITALETTO**25035 Ospitaletto (BS) Via Rizzi, 24
Codice Fiscale e Partita IVA : 00796430171

Novembre 2011

Regolamento**per l'assegnazione e vendita in proprietà****di lotti per la costruzione di abitazioni****di tipo economico/popolare su aree E.E.P. e/o P.E.E.P.**

Proposto da:	
Approvato da:	
Delibera:	
Annulla e sostituisce:	
Validità dal:	
Archiviazione a cura di:	
Distribuzione:	

Indice

ART. 1 Scopo	
ART. 2 Campo di Applicazione.....	
ART. 3 Definizione dei Soggetti	
ART. 4 Criteri di accesso e Requisiti soggettivi	
ART. 5 Assegnazione aree	
ART. 6 Convenzione	
ART. 7 Caratteristiche costruttive e tipologie degli alloggi	
ART. 8 Durata dei lavori - Tempi di assegnazione degli alloggi.....	
ART. 9 Agibilità.....	
ART.10 Determinazione del costo complessivo dell'intervento.....	
ART. 11 Prezzo di prima assegnazione dell'alloggio.....	
ART. 12 Prezzo di prima vendita	
ART. 13 Disposizioni generali - Facoltà del cessionario	
ART. 14 Durata della convenzione	
ART. 15 Verifica/Controllo	
ART. 16 Penalità	
ART. 17 Garanzie	
ART. 18 Sanzioni	
ART. 19 Clausola compromissoria	
ART. 20 Riferimento alla presente legislazione	
ART. 21 Norma di Svincolo.....	
ART. 22 Cessione/spostamento volumetria.....	

Allegati: Allegato A, Allegato B, Allegato C

ART. 1 - Scopo.

Il presente regolamento intende definire modalità e condizioni per l'assegnazione e vendita di aree al fine di costruire abitazioni di tipo economico/popolare sul territorio di Ospitaletto nella fattispecie sulle aree di proprietà del Comune di Ospitaletto.

ART. 2 - Campo di Applicazione.

L'Amministrazione Comunale effettuerà comunicazione di "Assegnazione e vendita delle succitate aree" tramite apposito bando dove verranno specificati i seguenti elementi:

- a) Caratteristiche costruttive e tipologia degli alloggi realizzabili;
- b) Requisiti soggettivi che devono possedere gli assegnatari degli alloggi;
- c) Durata dei lavori;
- d) Determinazione prezzo di assegnazione degli alloggi;
- e) Determinazione del prezzo di prima cessione;
- f) Durata della convenzione.

ART. 3 - Definizione dei Soggetti.

Possono accedere all'assegnazione ed acquisto delle aree i seguenti soggetti in ordine di priorità:

- a) Cooperative con soci assegnatari;
- b) Altre cooperative;
- c) Associazione di privati cittadini con l'assegnazione di un solo alloggio per ogni nucleo familiare;
- d) Imprese edili costruttrici o società in genere legalmente iscritte all'albo delle imprese presso la Camera di Commercio di Brescia;
- e) Associazioni temporanee di imprese di cui almeno una legalmente iscritta all'albo delle imprese presso la Camera di Commercio di Brescia.

Non sono ammesse le società immobiliari.

Si intendono "cooperative con soci assegnatari" le cooperative che hanno già, all'atto di assegnazione definitiva delle aree di cui all'art. 5.5 del presente regolamento, tutti i soci con i requisiti indicati all'art. 4.

Si intendono "altre cooperative" le cooperative che, solo successivamente all'assegnazione delle aree di cui all'art. 5.5 del presente regolamento, hanno i soci con i requisiti indicati all'art. 4.

ART. 4 - Criteri di accesso e requisiti soggettivi.

4.1 I criteri soggettivi sono sostanzialmente indirizzati a permettere l'acquisto o la realizzazione, nel caso di cooperative, degli alloggi costruiti su dette aree ai cittadini residenti in Ospitaletto, a chi lavora ad Ospitaletto, a chi decide di tornare in questo Comune dopo avervi risieduto per almeno 3 anni, oppure a chi risulti nato in questo Comune e specificatamente tutti gli assegnatari dovranno avere alla data di pubblicazione del bando cittadinanza italiana e possedere:

Almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Essere nati nel Comune di Ospitaletto;
- b) Essere residenti o aver-già risieduto nel territorio del Comune di Ospitaletto per almeno 3 anni;
- c) Essere lavoratori dipendenti o autonomi non residenti in Ospitaletto, ma che svolgono attività lavorativa nel territorio Comunale di Ospitaletto da almeno 3 anni;

Ed inoltre i seguenti requisiti:

- d) I soci delle cooperative e/o gli acquirenti degli alloggi assegnatari delle aree non dovranno essere titolari, sull'intero territorio della Regione Lombardia, né in persona propria, né in persona del coniuge, né unitamente al coniuge, del pieno diritto di proprietà o di superficie di un alloggio igienicamente idoneo e/o adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Si intende alloggio non adeguato quando $P > V$ dove P è il numero delle persone che abitano o convivono nell'alloggio e V è il numero dei vani dell'alloggio stesso esclusi i vani accessori. Nel caso in cui le persone P siano in numero pari o inferiori ai vani, l'alloggio si intende adeguato;
- e) I soci delle cooperative e/o gli acquirenti degli alloggi assegnatari delle aree non dovranno avere un reddito complessivo annuo lordo familiare compreso coniuge, o convivente superiore a 12 volte il valore annuo della pensione sociale INPS, né un reddito complessivo annuo lordo familiare inferiore a 4 volte il valore annuo della pensione sociale INPS.

L'assegnazione o la vendita degli alloggi da parte degli assegnatari delle succitate aree di cui al precedente art. 3, potrà effettuarsi solo ed esclusivamente a favore di coloro che siano in possesso dei requisiti sopraelencati (almeno uno dei punti a), b), c) ed inoltre i punti d), e)) così come l'eventuale prima cessione degli alloggi da parte dei primi assegnatari e/o acquirenti qualora avvenga prima di 10 anni dalla data di prima assegnazione e/o acquisto.

4.2 I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da almeno uno degli assegnatari di ognuno degli alloggi e autocertificati.

4.3 I soggetti di cui all'art. 3 lettere a), b), d), e) che ricevono una proposta d'acquisto relativamente ad un alloggio devono trasmetterla all'Ufficio Tecnico Comunale che la protocolla, corredata dall'indicazione del costo dell'alloggio definito come dal successivo art. 10. Analogamente l'aspirante assegnatario/acquirente dell'alloggio consegna all'Ufficio Tecnico Comunale copia della proposta d'acquisto contenente l'indicazione dell'importo d'offerta.

Nel quadro delle finalità proprie dell'Edilizia Economico Popolare, l'Ufficio Tecnico Comunale è impegnato all'effettuazione delle dovute verifiche tecnico-amministrative, utili a garantire il corretto comportamento delle parti.

4.4 Gli assegnatari delle aree, ricevuta la documentazione dall'Ufficio Tecnico Comunale, dovranno assegnare/vendere gli alloggi nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, notificando all'Ufficio Tecnico Comunale entro 20 giorni per iscritto l'esito con le motivazioni.

ART. 5 - Assegnazione aree.

- 5.1 L'assegnazione delle aree avverrà tramite bando pubblico. Verranno pertanto formate distinte graduatorie, una per COOPERATIVE CON SOCI ASSEGNATARI; una per le ALTRE COOPERATIVE e una per i soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) ed e) secondo i punteggi di cui agli allegati A), B) e C).
- 5.2 Le cooperative con soci assegnatari hanno la priorità di assegnazione rispetto alle "altre cooperative" e/o i soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) ed e) solo ed esclusivamente per la costruzione di alloggi pari al numero dei soci assegnatari. In caso di richiesta di alloggi superiore alle aree disponibili, da parte delle "altre cooperative" e ai soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) ed e) con parità di punteggio si provvederà a dividere gli alloggi per il numero delle domande pervenute conformemente a quanto stabilito nell'Allegato B.
- 5.3 Il 20%, arrotondato per eccesso, degli alloggi realizzati dovrà essere preferibilmente riservato alla realizzazione di Bilocali.
- 5.4 Nei successivi trenta giorni dalla scadenza del bando sopracitato l'UTC provvederà all'istruttoria delle domande pervenute.. Il Responsabile dell'UTC, informata la Giunta Comunale, provvederà all'approvazione della graduatoria provvisoria con relativa determina

che sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi affinché, chiunque ne abbia interesse, possa prenderne visione. Entro lo stesso termine gli interessati possono presentare osservazioni ed opposizioni secondo le disposizioni di legge.

- 5.5 Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni o delle opposizioni il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel termine di 15 giorni dalla scadenza sopraindicata, approva con propria determinazione, in via definitiva, la graduatoria di assegnazione e vendita delle aree.
- 5.6 Entro i successivi dieci giorni, Il Responsabile dell'UTC provvedere a comunicare ai soggetti assegnatari l'avvenuta approvazione della graduatoria definitiva con l'indicazione dei lotti assegnati e con invito agli stessi soggetti, entro il termine di dieci giorni, a produrre copia dello schema di convenzione di cui all'art. 6 del presente Regolamento debitamente sottoscritto ritenendo rinunciatari dell'assegnazione e vendita delle nominate aree i soggetti assegnatari che entro il succitato termine non provvedano a tale consegna.
- 5.7 Dopo l'avvenuta presentazione dello schema di convenzione, Il Responsabile UTC, per ogni legale rappresentate la cooperativa o impresa assegnataria, provvederà all'assegnazione e vendita delle aree unitamente allo schema di convenzione debitamente sottoscritto dalla ditta assegnataria. Conseguentemente richiederà al citato soggetto di provvedere a produrre il frazionamento delle aree assegnate, nonché al pagamento delle succitate aree stesse e al deposito delle opportune garanzie, nei modi e tempi indicati dalla convenzione stessa. Il soggetto assegnatario verrà ritenuto rinunciatario della predetta assegnazione qualora lo stesso nei tempi, opportunamente definiti dall'UTC, non ottemperi a quanto stabilito dalla convenzione.

ART. 6 - Convenzione

6.1 In seguito all'assegnazione definitiva delle aree verrà effettuata la stipula degli atti di convenzione per l'assegnazione e vendita delle aree stesse.

Nel caso in cui i lotti da assegnare fossero all'interno di Piani Attuativi già convenzionati gli assegnatari saranno tenuti a versare al Comune di Ospitaletto la quota parte delle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

6.2 Qualora le aree da assegnare non facciano parte di un PEEP ma di un piano attuativo P.L. e sorga la necessità di attuare la lottizzazione prima della cessione dei lotti, il Comune, per la propria quota parte relativa alle aree ancora di sua proprietà, provvederà al rimborso delle spese relative alle opere di urbanizzazione. Il finanziamento delle opere verrà effettuato a consuntivo, previo impegno di spesa, su progetto esecutivo approvato dall'UTC.

ART. 7 - Caratteristiche costruttive e tipologie degli alloggi.

Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi da realizzare dovranno rispettare le prescrizioni del PL in cui sono inseriti, nonché gli elementi progettuali quali risulteranno dal titolo abilitativo edilizio che verrà rilasciato dal Responsabile UTC preposto e le prescrizioni tecniche in esso contenute.

Sull'area assegnata e venduta potranno essere realizzati solo alloggi aventi le caratteristiche dell'edilizia economico.- popolare.

In particolare detti alloggi non dovranno avere una superficie utile (SU) superiore a mq. 95 e superficie non residenziale (SNR) di cui al DM LL.PP. 26.04.1991 - Art 1 lett. d), e). Per quanto riguarda la superficie degli alloggi bilocali e trilocali, si fa espressamente riferimento alle superfici minime di ogni vano desunte dal Regolamento locale d'Igiene

Il Comune si riserva di far eseguire, in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti, debitamente approvate dal Comune stesso.

ART. 8 Durata dei lavori - Tempi di assegnazione degli alloggi

I lavori di costruzione degli alloggi dovranno, iniziare entro un anno dalla data di stipula all'atto di convenzione di assegnazione e vendita delle aree ed essere ultimati entro i termini fissati dal permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio.

Detto termine, se gli alloggi saranno finanziati con contributo pubblico, potrà variare al fine di rispettare i termini della legge di finanziamento.

I lavori si intenderanno ultimati alla data del relativo verbale. Detta ultimazione potrà essere prorogata, a richiesta della ditta, solo per comprovati motivi di necessità e di forza maggiore e nel rispetto delle norme in vigore.

ART. 9 Agibilità

A lavori ultimati, sia delle opere di urbanizzazione che dei fabbricati, la ditta assegnataria dovrà richiedere al Responsabile dell'UTC il rilascio dell'Agibilità

Il Responsabile dell'UTC, a seguito della domanda di cui sopra, provvederà a tutti gli adempimenti previsti dal regolamento edilizio e successive aggiunte e modificazioni ed alle norme legislative vigenti al momento del rilascio dell'agibilità, facendo verificare il rispetto dei criteri indicati all'art. 7.

ART. 10 Determinazione del costo complessivo dell'intervento

Il costo di costruzione (Cc) degli alloggi, così come le superfici complessive (Sc) degli stessi, vengono calcolati con successivo provvedimento amministrativo secondo le determinazioni di cui al Decreto 26.04.1991.

Nella fattispecie gli oneri complementari, riferiti al costo complessivo dell'intervento dovranno essere pari al 13% (del C.c. + O.U.). In tali oneri si intendono comprese le spese promozionali e gli oneri finanziari.

Il prezzo complessivo dell'intervento è composto da:

- costo dell'area;
- oneri di urbanizzazione;
- costo di costruzione;
- oneri complementari.

La ditta assegnataria trasferirà ai propri soci gli alloggi realizzati, le loro pertinenze e le parti comuni al suddetto prezzo, fatta eccezione per quanto di seguito precisato.

ART. 11 Prezzo di prima assegnazione alloggio

Il prezzo di prima assegnazione di ogni metro quadrato di superficie complessiva (Sc), come sopra individuato all'art. 10, è soggetto a revisione per la sola parte definita valore iniziale della quota revisionale (Qi).

Detto valore è costituito dal costo di costruzione e dal 50% degli oneri complementari. Il prezzo di cui al precedente art. 10 può essere aumentato di una somma (Qf) al metro quadrato di superficie complessiva (Sc) calcolata applicando la seguente formula:

$$Q_f = Q_i (1 + 0,50 \frac{I_f - I_i}{I_i})$$

Dove:

Qf = valore finale della quota revisionabile

Qi = valore iniziale della quota revisionabile

If = indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione di un edificio residenziale riferito alla data di ultimazione dei lavori

Ii = indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione di un edificio residenziale riferito al gennaio dell'anno di sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 12 - Prezzo di prima vendita.

Il prezzo di prima vendita da parte dei primi assegnatari o acquirenti, qualora avvenisse entro 10 anni dalla data di prima assegnazione o acquisto, corrisponde al prezzo di prima assegnazione o acquisto rivalutato al momento del rogito notarile.

Trascorsi 10 anni dalla data di prima assegnazione o acquisto, il prezzo di vendita sarà libero.

ART. 13 - Disposizioni generali - Facoltà del cessionario

Si avrà la risoluzione della convenzione di cui al precedente art. 6 di cessione delle aree, qualora il concessionario:

- non proceda all'inizio o alla ultimazione dei lavori nei termini stabiliti dalla Legge e dalla presente convenzione;
- realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella convenzione, con applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme urbanistiche vigenti; ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano o contrastino con le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento abitativo verrà realizzato;
- non provveda all'integrale pagamento del corrispettivo determinato nella convenzione.

La risoluzione dell'atto di cessione e vendita è dichiarata previa diffida, con deliberazione della Giunta Comunale.

In ogni caso valgono i divieti e le sanzioni contenute nel 19° comma dell'art. 35 della Legge 22.10.1971 n. 865.

La ditta assegnataria si impegna a rendere noti ad ogni assegnatario, sia gli impegni che le condizioni previste nell'atto della succitata presente convenzione.

In particolare dovranno essere inserite negli atti di compravendita le clausole relative alla determinazione del prezzo di prima cessione e delle cessioni successive.

In forza del trasferimento degli immobili, gli acquirenti, e successivamente i loro aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica della parte cessionaria, per tutti i diritti, oneri, obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Per quanto non previsto o specificato, s'intendono qui riportate tutte le Leggi che regolano la materia.

ART. 14 - Durata, della convenzione

La convenzione di cui al precedente art. 6, stipulata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n° 10/1977, ed i contenuti espressi negli articoli che precedono, hanno validità di anni 10.- In considerazione degli impegni assunti con la succitata convenzione la ditta assegnataria è esonerata dal pagamento del contributo sul costo di costruzione afferente l'edificazione dei nuovi alloggi.

La ditta assegnataria assume l'obbligo e l'impegno di rendere edotti gli acquirenti o assegnatari degli alloggi sopraccitati dagli impegni assunti con detta convenzione che dovranno essere richiamati integralmente sull'atto di vendita degli alloggi e opportunamente attestati dall'Ufficio Tecnico Comunale, pena la nullità dell'atto stesso.

ART. 15 - Verifica/Controllo

Il controllo per il rispetto dei requisiti degli acquirenti e assegnatari degli alloggi, di cui al precedente art. 4, dovrà essere effettuato dall'UTC con rilascio di rispettiva attestazione di conformità dei succitati requisiti, che dovrà essere allegata agli atti preliminari di promessa di vendita e di successivi rogiti notarili di compravendita pena la nullità degli atti stessi.

ART. 16 - Penalità

Saranno escluse d'ufficio dall'assegnazione definitiva delle aree i soggetti assegnatari di cui al precedente art. 3 che non abbiano ottemperato precedentemente alle disposizioni contenute nelle invenzioni emesse al proposito dal Comune di Ospitaletto di cui al precedente art. 6.

I nominati soggetti assegnatari che non applicheranno i criteri di assegnazione indicati dal presente Regolamento e nella convenzione succitata, dovranno corrispondere al Comune di Ospitaletto un importo pari al valore di mercato dell'immobile per ogni costruendo alloggio.

ART. 17 - Garanzie

I soggetti assegnatari di cui all'art. 3 del presente Regolamento dovranno depositare presso il Comune di Ospitaletto fidejussione bancaria di ammontare pari al 20% del valore di mercato per ogni costruendo alloggio a garanzia del rispetto e applicazione dei criteri e requisiti del Regolamento stesso.

ART. 18 - Sanzioni

Gli inadempimenti agli obblighi previsti nella presente convenzione comportano l'applicazione, nei confronti del concessionario o suoi aventi causa, in aggiunta ad ogni altra conseguenza e responsabilità, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, le seguenti sanzioni:

1) INEFFICACIA E NULLITÀ' DEGLI ATTI

Gli atti di cessione, locazione, trasferimento o costituzione dei diritti, compiuti in violazione degli obblighi, oneri,, condizioni e modalità di cui ai precedenti articoli, non produrranno alcun effetto nei rapporti tra il. Comune, e il concessionario e i suoi aventi causa. Tale inefficacia potrà essere fatta valere soltanto dal Comune direttamente o su richiesta di coloro che abbiano avuto danno o lesione della violazione medesima. Per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16 si fa riferimento al successivo art. 19 .

2) RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La risoluzione della convenzione è prevista nel seguente caso:

quando si siano violati gli obblighi, oneri, condizioni e modalità di cui ai precedenti articoli e non si sia provveduto a ripristinare la situazione in conformità alle norme convenzionali, nonostante la diffida del Comune e trascorsi 60 giorni dalla notifica della stessa.

3) NULLITÀ' ATTI DI CESSIONE E VENDITA ALLOGGI.

La risoluzione e nullità degli atti di acquisizione degli alloggi è prevista nel caso di inottemperanza agli articoli del presente Regolamento in ordine ai criteri e requisiti di

assegnazione nella fattispecie a quanto previsto dal precedente art. 15 del nominato Regolamento e precisamente è fatto obbligo alla ditta assegnataria di allegare ad ogni atto/ di compravendita degli alloggi l'attestazione e/o nullaosta di conformità ai requisiti di ogni singolo acquirente previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, pena la nullità dell'atto stesso, con riferimento altresì al rispetto del costo di vendita degli alloggi di cui al precedente art. 10 del Regolamento stesso.

ART. 19 - Clausola compromissoria

Tutte le questioni che insorgessero fra il Comune ed il concessionario a causa dell'applicazione della presente convenzione, saranno devolute a tre arbitri, i quali decideranno senza formalità di giudizio.

Questi tre arbitri saranno nominati, uno per ciascuna delle parti, entro trenta giorni dalla data di richiesta di arbitraggio ed il terzo dal Presidente del Tribunale Civile e Penale di Brescia. La sentenza arbitrale non sarà soggetta né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Per l'esecuzione di essa si osserveranno le norme contenute nel Codice di Procedura Civile. Le spese del giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà presentato domanda di arbitrato. Gli arbitri decideranno a carico delle parti ed in quale proporzione debbano andare le spese del giudizio.

ART. 20 - Riferimento alla presente legislazione

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicheranno i criteri di carattere generale e delle sanzioni inerenti la cessione in proprietà di aree previste dalla normativa vigente.

ART. 21 - Norma di Svincolo

L'amministrazione comunale autorizzerà a proprio insindacabile giudizio lo svincolo dalla presente convenzione qualora, decorso il termine minimo di anni uno dalla messa a disposizione degli alloggi ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando non vi fossero richieste in tal senso.

Lo svincolo della convenzione avverrà previo il pagamento sia del costo di costruzione degli alloggi realizzati sia della differenza del valore di assegnazione delle aree rispetto al prezzo di libero mercato.

ART. 22 Cessione\Spostamento Volumetria

L'amministrazione Comunale si riserva la possibilità tramite Delibera di Giunta Comunale di concedere il trasferimento di parte della volumetria assegnata ai lotti fino ad un massimo del 30% in altri lotti di EEP o specificatamente individuati all'interno del PGT quali strategici dall'Amministrazione Comunale per lo sviluppo del disegno urbanistico, tale volumetria potrà essere riconcessa, se ancora disponibile, previa richiesta da parte degli assegnatari e pagamento del corrispettivo pari al valore della volumetria al momento dell'assegnazione.

Allegati n° 3: A), B), C).

ALLEGATO A

COOPERATIVE DI SOCI ASSEGNATARI		PUNTEGGIO
1	Per Cooperative con sede sociale ad Ospitaletto	1
2	Per soci residenti nel Comune di Ospitaletto .	2 per ogni socio
3	Per soci nati nel Comune di Ospitaletto o che abbiano già avuto residenza per almeno 3 anni nel medesimo Comune	1 per ogni socio
4	Per soci lavoratori dipendenti non residenti in Ospitaletto che svolgono attività lavorativa nel Comune di Ospitaletto da almeno 5 anni (data di svolgimento attività lavorativa opportunamente attestata dalla ditta cui dipende il socio).	1
5	Idem c.s. per soci lavoratori autonomi non residenti in Ospitaletto che svolgono la propria attività lavorativa nel Comune di Ospitaletto da almeno 3 anni (data di attività lavorativa desunta dall'iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio)	1
6	Per ogni assegnatario con i requisiti di cui all'art. 3 e con età inferiore a 30 anni	1

Nel caso di parità di punteggio verrà considerato il reddito complessivo familiare pro-capite inferiore di tutti i soci assegnatari. Nel caso di ulteriore parità l'assegnazione avverrà per sorteggio.

ALLEGATO B

ALTRE COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI DI PRIVATI CITTADINI		PUNTEGGIO
1	Per Cooperative con sede sociale ad Ospitaletto che abbiano già operato in maniera soddisfacente sul territorio del Comune di Ospitaletto senza contenziosi con l'Amministrazione Comunale;	1
2	Per ogni assegnatario o acquirente con i requisiti di cui all'art. 3 e con età inferiore a 30 anni	1

Nel caso di parità di punteggio verrà considerato il reddito complessivo familiare pro-capite inferiore di tutti i soci assegnatari. Nel caso di ulteriore parità l'assegnazione avverrà per sorteggio.

ALLEGATO C

1 IMPRESE E ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA		PUNTEGGIO
1	Per Imprese con sede sociale ad Ospitaletto	1
2	Per Imprese con sede sociale ad Ospitaletto che abbiano già operato in maniera soddisfacente sul territorio del Comune di Ospitaletto senza contenziosi con l'Amministrazione Comunale	
3	Per ogni assegnatario o acquirente con i requisiti di cui all'art. 3 e con età inferiore a 30 anni	1

A parità di punteggio l'assegnazione delle aree avverrà per l'impresa che successivamente invitata avrà prodotto in busta chiusa migliore offerta in aumento rispetto al costo delle aree in assegnazione, già stabilito dal Comune di Ospitaletto in sede di bando di assegnazione.

Nel caso di ulteriore parità di punteggio verrà considerato il reddito complessivo familiare pro-capite inferiore di tutti i soci assegnatari. Nel caso di ulteriore parità l'assegnazione avverrà per sorteggio.